

## **AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO**

### **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SUBCONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 45BIS COD. NAV. DELLA GESTIONE DEL BAR/RISTORANTE ANNESSO ALLO STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO BAGNI SAN NAZARO, SITO IN GENOVA, CORSO ITALIA 5**

#### **Premesso che**

- Bagni Marina Genovese Srl è titolare della concessione demaniale ove è sito lo stabilimento balneare comunale denominato BAGNI SAN NAZARO, in Genova, Corso Italia 5;
- sono parte della citata concessione anche i locali e gli spazi destinati al servizio bar e ristorante;
- tali locali e spazi sono stati dotati di attrezzature per la gestione del suddetto servizio;
- l'attuale quadro normativo determina nel 31.12.2024 il limite di durata delle attuali concessioni demaniali;

#### **Visti**

- l'art. 45 bis cod. nav.;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120

#### **Considerato**

- la prossima scadenza delle concessioni demaniali e l'imminente inizio della stagione balneare;
- il valore della subconcessione inferiore ai limiti previsti dalle sopra evidenziate norme legislative relative alla concessione di beni e servizi;

#### **decreta**

di avviare una indagine di mercato, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della società, al fine di individuare un operatore economico a cui affidare in via diretta e fino al prossimo 31 ottobre 2023 la SUBCONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 45BIS COD. NAV. DELLA GESTIONE DEL BAR/RISTORANTE ANNESSO ALLO STABILIMENTO

BALNEARE DENOMINATO BAGNI SAN NAZARO, SITO IN GENOVA, CORSO ITALIA 5 alle seguenti condizioni:

### **1. Oggetto della subconcessione.**

La subconcessione ai sensi dell'art. 45bis ha ad oggetto la gestione dei locali e degli spazi destinati alle attività di bar/ristorante a servizio e negli orari dello Stabilimento Balneare denominato BAGNI SAN NAZARO, in Genova, Corso Italia 5.

Le prestazioni sono meglio descritte nel capitolato speciale allegato (All. A).

È comunque a carico dell'affidatario la manutenzione ordinaria delle strutture.

### **2. Durata della subconcessione.**

Il contratto avrà durata dal 01.03.2023, ovvero dalla prima data utile a fronte dell'ultimazione della procedura di affidamento e di verifica dei requisiti, al 31.10.2023.

### **3. Requisiti di partecipazione.**

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 con riguardo al concorrente singolo ed a tutti i componenti dell'eventuale r.t.i.;

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto della subconcessione;

### **4. Modalità e termini per la presentazione dell'offerta.**

L'avviso, *supra* individuato, resterà pubblicato fino al 12.02.2024 ed entro tale termine gli operatori economici interessati saranno invitati a presentare un'offerta progettuale con indicazione dei seguenti elementi oggetto di definizione congiunta:

- tempi stimati per l'apertura del locale, comunque non superiori a 15 giorni dalla consegna degli spazi;

- fatturato mensile stimato, necessario a determinare la durata della concessione visti i limiti della procedura di affidamento diretto;

### **5. Valutazione delle offerte.**

Le proposte degli operatori ai fini dell'affidamento saranno valutate secondo i seguenti criteri, in ordine di importanza decrescente:

- esperienze pregresse;
- illustrazione progettuale;
- eventuale miglioramento del valore del canone stimato.

\*\*\* \*\*

Il rapporto che scaturirà dall'eventuale aggiudicazione sarà mera subconcessione, con conseguente esclusione dell'applicabilità delle norme riguardanti la locazione e/o l'affitto d'azienda ed in particolare la legge 392/78.

Il D.Lgs. n. 50/2016 si applicherà solo laddove espressamente richiamato.

Trattandosi di subconcessione ex art 45bis cod. nav., all'affidatario non spetterà alcun indennizzo per l'eventuale incremento di valore che dovesse conseguirsi sotto la sua gestione nel periodo di vigenza del contratto, salvo quanto previsto dal capitolato speciale;

Il presente affidamento è sottoposto a condizione risolutiva in caso di revoca da parte dell'Autorità competente delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni necessarie per l'affidamento a terzi. Nessun indennizzo in questo caso potrà essere preteso dall'affidatario dell'attività per mancata copertura di spese e costi, per mancati ammortamenti di lavori e forniture e per mancato utile, nonché a qualsiasi altro titolo.

Genova, 1 febbraio 2024

Il Presidente

Avv. Daniele Camino  


Allegati:

A) capitolato speciale e allegati;